

**Accertamento.** La Ctp Milano dopo la Cassazione

# Solo la lista Falciani non basta alla rettifica

Ferruccio Bogetti  
Gianni Rota

■ La lista Falciani ha mero valore indiziario e da sola non basta a giustificare la **pretesa tributaria**. È infatti una semplice segnalazione tributaria e non è sufficiente richiamarla tout court ma l'**accertamento** deve sempre basarsi sul **contraddittorio**. Infine solo ulteriori elementi possono qualificarla come presunzione grave, precisa e concordante così da fondare l'accertamento. È quanto emerge della sentenza 5031/16/2015 della Ctp Milano (presidente Natola, relatore Pilello) depositata ieri, che rappresenta una delle prime pronunce dopo il via libera della Cassazione all'utilizzabilità dei dati della Falciani (ordinanze 8605 e 9760 del 2015).

Nel caso esaminato, la Guardia di Finanza ha ottenuto dall'amministrazione finanziaria francese il nominativo di un contribuente italiano che ha detenuto dal 2005 al 2008 disponibilità finanziarie in una banca svizzera. I verificatori contestano all'uomo di non avere indicato nel quadro RW i movimenti di capitale e al termine dell'avverifica nel Pvc rilevano che le disponibilità finanziarie presso la banca estera sono redditi sottratti a tassazione in Italia. L'amministrazione accerta i maggiori redditi non dichiarati e l'uomo ricorre tra l'altro su questi motivi: non gli è mai stata esibita «l'informativa proveniente dal canale francese» e non è stata provata la titolarità delle somme detenute all'estero. Ma per l'amministrazione la documentazione delle autorità francesi, ottenuta con accordi internazionali di scambi di informazioni, è legittimamente utilizzabile. Perché, diversamente dal procedimento penale, in ambito tributario non vi è una disposizione analoga all'articolo 191 del Codice di procedura penale che può impedirne

l'utilizzo. Richiama in tal senso il precedente del Gip del Tribunale di Milano per la lista Vaduz.

La Ctp fa il punto della situazione alla luce della giurisprudenza (Cassazione 9760/15 del 13 maggio e 8605 del 28 aprile).

■ Anche se il contribuente può contestare la correttezza delle informazioni pervenute dagli altri Stati membri, il giudice nazionale è obbligato a vagliarle.

■ La cooperazione informativa comunitaria non obbliga neppure l'autorità fiscale interna a controllare autenticità, provenienza e riferibilità della documentazione acquisita.

■ La lista Falciani, come gli scritti anonimi, costituisce fonte di innesco dell'indagine anche se acquisita illegalmente e tale irrifertività non travolge la sua utilizzabilità tributaria.

■ Non è illegittimo il comportamento delle autorità fiscali che utilizzino tale materiale stante «il carattere indiziario degli elementi raccolti dalle autorità francesi».

Premesso ciò, il collegio accoglie i ricorsi. A suo avviso, l'amministrazione può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario ma non basta un generico richiamo alla lista Falciani per vedere provata la pretesa erariale poiché, per vagliare la valenza probatoria dell'indizio, il contribuente deve essere convocato in contraddittorio. La presunzione semplice utilizzata come indizio deve essere grave, precisa e concordante ma nel caso esaminato l'ufficio non ha fornito le prove specifiche. Dall'audizione dell'ufficiale che ha firmato il Pvc, richiesta dal difensore in sede penale, è emerso, tra l'altro, che la Gdf era in possesso di fotocopie in bianco, non firmate, non intestate ad alcuna banca, compilate in francese e con cifre in valuta non ben specificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

